

**EMENDAMENTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, n. 152, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) E PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI
MAFIOSE**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

EMENDAMENTI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, dopo aver condiviso alcune proposte di emendamento, una richiesta di chiarimenti e alcune osservazioni riportati di seguito.

Nuovo Articolo

Inserire in fase di conversione del DL il seguente nuovo articolo

“Art. XXX Integrazione degli organismi di governance del PNRR”

1. Al termine dell'**articolo 2, comma 5**, della Legge 108 del 29 luglio 2021, dopo la frase “quando si tratta di materie per le quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.”, inserire la frase “*e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro Regione o Provincia autonoma.*”
2. All'**articolo 2, comma 6**, della Legge 108 del 29 luglio 2021, alle parole “di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie” sono aggiunte le seguenti: “*uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al d.Lgs 281 del 1997.*”
3. All'**articolo 4, comma 1**, della Legge 108 del 29 luglio 2021, dopo le parole “La Segreteria tecnica opera in raccordo con (...) e l'Ufficio per il programma di governo.” Sono aggiunte le parole “*e con la segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che deve essere coinvolte in tutte le procedure istruttorie di interventi di interesse delle Regioni e delle Province autonome.*”

Nuovo Articolo

Inserire in fase di conversione del DL il seguente nuovo articolo

“Art. YYY Revisione delle procedure finanziarie e contabili”

1. All’**articolo 15, comma 3**, della Legge 108 del 29 luglio 2021 dopo la frase “Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” inserire le parole “*che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4 ter*”;
2. All’**articolo 15, comma 3**, della Legge 108 del 29 luglio 2021 dopo le parole “utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR, e del PNC” aggiungere la frase “*e dei programmi e piani della politica di unitaria coesione finanziati dai Fondi Strutturali Europei, dal Fondo Sviluppo e Coesione e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*”.
3. All’**articolo 15, comma 4bis**, della Legge 108 del 29 luglio 2021 aggiungere un ulteriore comma:
“*4 ter. Gli enti di cui al comma 3 possono gestire le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e dei programmi e piani della politica di unitaria coesione finanziati dai Fondi Strutturali Europei, dal Fondo Sviluppo e Coesione e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, attraverso l'apertura di apposite contabilità speciali con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*”

Relazione

Gli emendamenti hanno la finalità di non applicare i limiti di spendibilità relativamente all'avanzo accantonato per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo di anticipazione anche per le risorse ricevute per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dai fondi nazionali per il finanziamento della politica unitaria di coesione. Similmente consentono l'utilizzo di contabilità speciali, conformemente alle indicazioni del MEF.

Art. 5 “Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari”

Emendamento n 1

All’**articolo 5, comma 1, lett. a, n. 1**, dopo le parole “Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” inserire le seguenti: “*previa consultazione delle parti interessate*”.

Relazione

L'attuale c. 7 dell'art. 1 del D.Lgs. 112/2015 “Spazio Unico Ferroviario” (rifusione) dispone: “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario”. Con norma transitoria di allineamento al Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare alle norme transitorie del medesimo, con L. 172/2017 il periodo dell'art. 7 c. 1 seguente a quello citato è stato modificato nel senso che: “In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione [DPP] di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria”. Pertanto, la mancata approvazione del DPP già previsto nel 2011 e poi “rinviato” con la norma transitoria del Codice, ha a sua volta, finora, prolungato il valore transitorio del DEF come sostitutivo della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

Oggi la novella introduce uno strumento assai meglio delineato, il documento strategico, che sostituisce la strategia precedente. Si ritiene necessario reintrodurre la consultazione delle parti interessate tra le quali naturalmente le Regioni e le Province Autonome (e, per il segmento merci, il Partenariato per la logistica e i trasporti di cui all'art. 1 c. 585 della L. n. 205 del 27/12/2017).

Emendamento n 2

All'**articolo 5, comma 1, lett. a, n. 2**, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“7-bis. Sul documento strategico è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprimono entro sessanta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto”*

Relazione

Merita apprezzamento la previsione secondo la quale il documento verrà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata, con l'obiettivo di migliorare il dialogo con gli enti territoriali. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare in cosa consista “l'espressione” sul documento strategico, qualificandola come un parere della Conferenza Unificata, ai sensi del d. lgs. 281/97

Art. 8 “Fondo ripresa e resilienza Italia”

Emendamento n 1 - Partecipazione delle Regioni al Comitato per gli investimenti

All'**articolo 8, comma 4**, dopo le parole “rappresentanti dei Ministeri” aggiungere *“e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*.

Relazione

Si ritiene indispensabile la presenza di rappresentanti regionali per gli investimenti nelle materie di competenza esclusiva e concorrente. Si rileva che il maggior coinvolgimento regionale nella programmazione determina uno snellimento delle procedure e un'attiva partecipazione a soluzioni e proposte per la crescita del Paese. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri *e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

Art. 9 “Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti”

Emendamento n 1 e 2 - Partecipazione delle Regioni al Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e alla segreteria tecnica

1. All'**articolo 9, al termine del quarto periodo del comma 8**, sono aggiunte le parole *“il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.”*
2. All'**articolo 9, al termine del primo periodo del comma 9**, sono aggiunte le parole *“e un rappresentante tecnico delegato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*

Relazione

Gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica a pieno titolo, pertanto si ritiene necessario riconoscerne il ruolo all'interno del Comitato scientifico e nella sua Segreteria tecnica vieppiù che la Conferenza permanente per la finanza pubblica è stata esautorata dai suoi compiti. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22 *-bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti, **il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato**. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale **e un rappresentante tecnico delegato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11 “Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES”

Emendamento n. 1

Dopo l'**articolo 11**, aggiungere il seguente nuovo articolo:

“11-bis. Zone logistiche semplificate. Le disposizioni di cui all'art. 11 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Zone logistiche semplificate, di cui all'art. 1, commi 61-65, legge n. 205/2017”.

Relazione

Come è stato evidenziato nell'ambito di procedimenti autorizzatori sospesi presso il competente Dipartimento per la Coesione, la previsione di cui all'art. 1 c. 65 della L. 205/2017 reca: “*Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali*”, il che comporta che dopo le novazioni introdotte dal DL 77/2021 anche quelle contenute nell'art.11 del DL 152 in esame sono applicabili alle ZLS. In subordine, si raccomanda la diramazione di una circolare interpretativa.

Art. 12 “Borse di studio per l'accesso all'università”

Emendamento n 1

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, **previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di**

Bolzano in deroga alle in coerenza con le disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo ***in coerenza con le disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012.***

Le risorse aggiuntive indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenute in considerazione ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni in sede di riparto né ai fini della individuazione delle risorse proprie delle regioni che eccedono il 40% del FIS ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lett.c, del Dlgs 68/2012.

Relazione:

Si chiede di prevedere l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che definirà gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse, per il periodo di riferimento del PNRR e si ribadisce la necessità di tener conto della normativa che prevede la definizione dei LEP, eliminando la deroga a quest'ultima.

Il Dlgs 68/2012 prevede che le risorse destinate dalle regioni per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) rappresentino almeno il 40% del Fondo Integrativo Statale. Il FIS si attesta nel periodo 2021-2023 attorno ai 307 milioni di Euro annui e le risorse aggiuntive previste dal PNRR a 500 Mln di euro per gli anni a venire sino al 2026 (presumibilmente 100 mln l'anno). La previsione di far confluire le risorse aggiuntive PNRR nel FIS determinerà un aumento delle risorse del fondo di circa 1/3 e le regioni sarebbero chiamate ad aumentare, pari passo, le risorse proprie che destinano al DSU. Uno sforzo finanziario di tale entità non sarà alla portata di molte le regioni. Inoltre nel riparto FIS la quota di risorse proprie eccedenti il 40% del FIS dell'anno precedente gioca un ruolo rilevante nella distribuzione di parte delle risorse (componente premiale) con il rischio di penalizzare fortemente le regioni che non possano aumentare le risorse proprie destinate al DSU.

Si chiede pertanto di prevedere che le risorse aggiuntive non siano oggetto del cofinanziamento regionale, ovvero che le risorse aggiuntive del PNRR pur confluendo nel FIS non siano conteggiate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni (ottenute per differenza fra le spese sostenute e le entrate del FIS e della tassa DSU) e non siano prese in considerazione al fine di individuare la quota eccedente il 40% del FIS in sede di riparto.

Art. 16 “Risorse idriche”

Emendamento n. 1

All'articolo 16 del decreto il ***comma 6 è soppresso.***

Relazione

Si chiede di stralciare il suddetto comma in quanto, pur concordando con il principio espresso nella norma (peraltro già applicato sul territorio sulla base degli strumenti di pianificazione vigenti), dalla formulazione del comma non è chiaro quale sia il preciso contesto normativo entro cui si colloca (che, quindi, andrebbe comunque esplicitato adeguatamente nella Legge di conversione), oltre a non aggiungere niente alla normativa attualmente vigente, ma rischiando di dare luogo a fraintendimenti e difficoltà di interpretazione.

La formulazione del primo capoverso è confusa in quanto, oltre a non specificare il contesto normativo di riferimento nel quale si va ad inserire la previsione normativa, non è chiaro a chi si riferisca con la frase “si provvede” se sia l'autorità competente al rilascio della concessione oppure l'Autorità di distretto o altri. Riguardo il secondo capoverso il fatto di legare un divieto di espansione del sistema irriguo ad una previsione futura dello stato dei corpi idrici in base scenari di cambiamenti climatici rende di difficile applicazione quanto ivi disposto.

Inoltre, diversamente da quanto riportato nella relazione di accompagnamento, il comma, come detto, non aggiunge nulla alla normativa vigente che è già regolamentata dalle Autorità di Bacino Distrettuale che, nelle sedute delle Conferenze Istituzionali Permanenti del 14/12/2017, hanno adottato, attraverso un percorso di confronto e condivisione con le Regioni, delle Direttive “...per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del distretto idrografico.....”, in attuazione del Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle "Linee guida

per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 18 “Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di Valutazione ambientale strategica”

Emendamento n 1

Si propone di modificare il titolo nel seguente modo:

Art. 18 (Proposta di riduzione dei tempi del **procedimento processo** di Valutazione ambientale strategica)

Relazione

Il titolo dell'articolo fa riferimento ad un “procedimento” di valutazione ambientale strategica mentre nelle definizioni del Dlgs152/06, all'art.5, comma1, lettera a), la VAS è definita un “processo” e non un procedimento.

Emendamento n 2

L'**articolo 18, comma 1, b)** è soppresso

Relazione

Con riferimento alla proposta di modifica di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) si ritiene, in primo luogo, che detta modifica sia lesiva del diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, sancito dalla Convenzione di Aarhus del 1998, nella misura in cui, a seguito di tale modifica, ai portatori di interesse non verrebbe garantito un tempo congruo a consentire un approfondito esame di un Piano/Programma, il quale può essere anche particolarmente complesso, sia in relazione allo specifico settore di pianificazione/programmazione sia per mole documentale. A tale proposito, si ricorda che il tema della “partecipazione” è uno degli elementi fondanti e più qualificanti della VAS. In tal senso, la riduzione del periodo in cui possono essere espressi pareri da parte delle autorità con competenza ambientale nonché osservazioni da parte del pubblico interessato in merito alla proposta di Piano/Programma e al Rapporto ambientale, costituisce uno svilimento del processo di partecipazione nell'ambito dei procedimenti di pianificazione e programmazione.

Per contro, il guadagno di 15 giorni sull'iter di approvazione di un Piano/Programma non apporterebbe un significativo beneficio in termini di abbreviazione dei tempi di approvazione dello stesso. Come noto, infatti, i tempi di approvazione sono ben più lunghi rispetto alla mera somma delle differenti fasi procedurali previste dal processo di VAS. Si pensi, a tale proposito, al tempo che intercorre tra la fase di scoping e la fase di deposito di un Piano/Programma, durante il quale l'autorità procedente è impegnata nella predisposizione della proposta definitiva di Piano/Programma, mediamente dell'ordine di diversi mesi.

Inoltre, la riduzione a 45 giorni dei termini della consultazione pubblica per la VAS, comporterà un disallineamento con i tempi della fase di consultazione pubblica generalmente previsti dalle norme che disciplinano gli iter di approvazione dei Piani/Programmi, sia di livello regionale che di livello Comunale. Solitamente la durata di tale fase è pari proprio a 60 giorni. La modifica introdotta con l'art. 18 sui tempi della consultazione, renderà impossibile un'integrazione della consultazione di VAS con quella di P/P, integrazione peraltro auspicata dall'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 152

Emendamento n 3

L'**articolo 18, comma 1, c)**, è modificato nel seguente modo:

c) all'articolo 15:

- 1) la rubrica dell'articolo 15, è sostituita dalla seguente: “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della Consultazione”
- 2) ~~al comma 1, del medesimo articolo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”.~~

Relazione

Con riferimento alla proposta di modifica di cui all'art. 17, comma 1, lettera c) si osserva, in primo luogo, che i 90 giorni attualmente previsti per l'emissione del parere motivato, includono l'esame di “tutta la

documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32" del D. Lgs. 152/2006, "nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32". Detto esame, come stabilito dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152, deve avvenire in collaborazione tra autorità competente e autorità procedente. L'esperienza ha mostrato che, nel caso di Piani/Programmi complessi, per i quali le implicazioni ambientali e gli interessi possono essere significativi, la mole di osservazioni e pareri presentati durante la fase di consultazione può essere particolarmente consistente e richiedere tempi istruttori molto lunghi, soprattutto in considerazione del fatto che il recepimento/acoglimento delle stesse richiede un impegnativo lavoro di confronto tra parti spesso contrapposte. In tal senso, il proposto dimezzamento dei tempi per l'emissione del parere motivato da parte dell'autorità competente implica il rischio concreto di istruttorie non adeguatamente approfondite. L'aspetto non è irrilevante. Il valore aggiunto di un efficace processo di VAS è quello di anticipare le valutazioni ambientali nell'ambito del processo decisionale, scongiurando il rischio che si debba prendere atto di potenziali criticità ambientali solo nell'ultimo livello di tale processo, ovvero quello della progettazione. Il senso della Valutazione Ambientale Strategica è, infatti, quello di indirizzare le scelte strategiche verso soluzioni ambientalmente meno impattanti, conciliando gli interessi socio-economici con quelli di tutela ambientale. Ciò è tanto più vero nel caso di Piani/Programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti ricadenti nel campo di applicazione della VIA, quali, verosimilmente, i piani/programmi che potranno essere predisposti in attuazione del PNRR. In tal senso, garantire adeguate tempistiche per l'adeguata conduzione delle istruttorie di VAS non potrà che tradursi in una semplificazione delle successive istruttorie di VIA.

Si rileva, inoltre, che l'espressione del parere motivato di VAS richiede l'acquisizione preventiva del parere di valutazione appropriata da parte dell'Autorità competente in materia di **valutazione di incidenza ambientale** (ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.). Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di VInCA, nel caso di "valutazione appropriata" detto parere dovrebbe essere espresso entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza di VInCA. Nell'ipotesi che la fase di consultazione venga ridotta a 45 giorni, ciò significherebbe che il parere conclusivo della procedura di VInCA verrebbe espressa nei 15 giorni successivi al termine delle consultazioni. In tal modo, i tempi per le valutazioni e l'espressione del parere motivato VAS si ridurrebbero, di fatto, a 30 giorni. Tuttavia, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali VInCA, detto parere deve essere espresso dopo aver valutato le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica. Si rappresenta che nel cap. 3.6 delle sopra citate Linee Guida è previsto che <<per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006>>. Pertanto, non si comprende se detto parere di valutazione appropriata debba essere espresso nei 45 gg. della consultazione o nel periodo di tempo compreso tra la conclusione delle consultazioni e l'espressione del parere motivato. Si prospetta il rischio concreto che il parere della valutazione appropriata venga espresso a ridosso del parere motivato, non consentendo le opportune valutazioni ambientali.

Si tenga conto, altresì, che la procedura di VInCA prevede la possibilità di sospensione termini procedurali per consentire l'acquisizione di integrazioni documentali, con un possibile aggravio dei tempi e indefinità nei tempi per l'espressione del parere motivato e di conclusione del procedimento di P/P.

Infine, si fa presente che in molte regioni le funzioni amministrative in materia di VAS dei Piani/Programmi di livello provinciale e/o Comunale sono assegnate alle Amministrazioni provinciali o, addirittura, a quelle Comunali, le quali già oggi si trovano in seria difficoltà nella conduzione delle attività connesse all'espletamento delle procedure di valutazione ambientale, in quanto non dotate di apposite unità operative. A tale proposito, si ricorda che l'art. 34, c.6 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che <<(…) le regioni (…) cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a: a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti; (...)>>.

Art. 23 "Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR"

Emendamento n 1 - Cofinanziamento regionale programmazione europea

È aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Le risorse di cui al Fondo dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivi rifinanziamenti, possono essere utilizzate per una

percentuale massima del 25 per cento come cofinanziamento regionale ai programmi comunitari della programmazione 2021 – 2027.”

Relazione

La negoziazione con l'UE ha portato all'incremento delle risorse destinate a Programmi Operativi delle Regioni che passano da circa 34 miliardi di euro della programmazione 2014 - 2020 a 41 miliardi di euro circa di quella 2021 - 2027. Questo incremento si traduce anche in un maggior cofinanziamento regionale rispetto alla programmazione 2014 – 2020. Inoltre, il tasso di cofinanziamento UE medio si è ridotto per tutte le Regioni con riflessi pesanti sul tasso di cofinanziamento regionale. L'emendamento prevede che una percentuale massima del 25% delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione sia destinata al cofinanziamento degli interventi della programmazione comunitaria 2021 – 2027. Stante la persistente condizione pandemica e le minori entrate tributarie è molto difficoltoso per le regioni reperire risorse per il cofinanziamento regionale e mantenere al contempo gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012.

Emendamento n 2

Dopo l'**articolo 23** è aggiunto il seguente articolo 23 bis:

Art. 23-bis (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC).

Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

Art.48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. In relazione alle procedure *affendenti agli* investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ***nonché dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, e dalla programmazione 2021/2027***, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.
2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.
3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- ~~5.~~ Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ***a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del presente decreto. Sul progetto di fattibilità tecnica ed***

~~economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.~~

5-bis. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5-ter. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le relative risultanze sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5bis.

5-quater. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di

un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore *del presente decreto* e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore *del presente decreto*, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Relazione

Le modifiche proposte al comma 1 tendono ad estendere la normativa speciale di semplificazione in materia di affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC anche alle opere finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020 relativamente agli interventi non ancora realizzati, e dalla programmazione 2021/2027”.

La modifica al comma 5 è tesa ad ampliare la portata oggettiva delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica” redatte dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) a tutti i lavori e non solo a quelli di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (come si evincerebbe dal disposto di cui al comma 7 dell'art. 48). Tenuto conto dell'attuale lacuna normativa, si ritiene, infatti, che affinché il PFTE possa porsi a base dell'appalto integrato, questo debba essere redatto in conformità alle summenzionate linee guida, nell'ottica di garantire la qualità della progettazione.

Le proposte di modifica di cui ai nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono volte a semplificare, nell'ambito dell'appalto integrato, il sistema autorizzatorio (ambientale, paesaggistico, archeologico, urbanistico, etc.) nella conferenza dei servizi convocata per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica. In particolare, si propone di anticipare la conferenza dei servizi decisoria, oggi prevista per il progetto definitivo, al primo livello di progettazione (PFTE) in modo da permettere ai progettisti di adeguare il primo livello di progettazione da porre a base di gara dell'appalto integrato. Tale modifica produrrebbe l'effetto di accelerare i processi autorizzatori, evitando eventuali stalli successivi, in considerazione delle serrate tempistiche per raggiungere gli obiettivi del PNRR, ossia la messa in esercizio dell'opera.

Art. 24 “Progettazione di scuole innovative”

Emendamento n. 1

Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24, dopo le parole “enti locali” aggiungere le seguenti: “enti territoriali titolari di competenze in materia di edilizia scolastica, ivi compresi quelli a ordinamento autonomo”.

Emendamento n. 2

All’articolo 24, commi 2 e 6, dopo le parole: “enti locali”, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: “enti territoriali”.

Relazione:

La dicitura “enti locali” esclude la Regione Valle d’Aosta dalla possibilità di partecipare all’assegnazione dei finanziamenti in quanto la Regione non è un ente locale, benché abbia competenze dirette in materia di edilizia scolastica.

Art. 51 “Disposizioni Finanziarie”

Emendamento 1

Dopo l’articolo 51, il seguente articolo 51-bis:

Art. 51-bis (Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”.

CHIARIMENTI

La Conferenza ha condiviso le seguenti richieste di chiarimento

Art. 49 “Prevenzione collaborativa”

Emendamento 1 (Commissione Affari Istituzionali e Generali)

Il predetto articolo disciplina l'istituto della prevenzione collaborativa, prevedendo la possibilità per il prefetto di comminare le elencate misure di prevenzione laddove venga accertata una situazione di agevolazione occasionale. Le misure cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, lettera b) comma 2.

Ciò evidenziato, non appare chiaro la portata dell'ultimo comma dell'articolo in esame, il quale stabilisce che la predetta disciplina trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi in attesa di rilascio dell'informativa antimafia senza richiamare espressamente il presupposto della misura. Ed invero, le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale devono essere, a mente del primo comma, precedute dall'accertamento dell'infiltrazione occasionale. Per rendere coerente, quindi, l'ultimo comma dell'articolo con la disciplina dallo stesso introdotta, trattandosi di misure di prevenzione, sarebbe opportuno, nel contesto dell'ultimo comma, richiamare *il presupposto fattuale che legittima l'applicazione della misura, ovvero l'accertamento dell'infiltrazione mafiosa occasionale in attesa del rilascio l'informazione antimafia.*

OSSERVAZIONI

La Conferenza ha condiviso le seguenti osservazioni.

Il decreto-legge n. 152/2021 interviene in un ampio ed eterogeneo spettro di materie, dettando norme necessarie all'attuazione delle misure contenute nel noto Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oltre a modificare la disciplina "antimafia" per rafforzare il sistema di prevenzione e così perseguire una maggiore stabilità di sistema.

Il decreto s'inserisce nel quadro di riforme orizzontali, abilitanti e di accompagnamento che lo stesso PNRR concepisce come obiettivi strumentali, a loro volta, alla realizzazione delle sei missioni di cui si compone. La conversione in legge segna un'ulteriore tappa nel percorso di interventi delineato dallo stesso PNRR per la definizione delle precondizioni necessarie alla realizzazione dei progetti in cui le missioni si articolano.

L'articolato si divide in cinque titoli:

- Titolo I – misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021,
- Titolo II – ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR,
- Titolo III – gestioni commissariali, imprese agricole e sport,
- Titolo IV – investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia,
- Titolo V – abrogazioni e disposizioni finali.

Le materie investite sono numerose e vanno dal digitale al turismo, dall'ambiente all'industria. Questa ampiezza di oggetto è direttamente proporzionale all'ambiziosa portata del PNRR, le cui misure, come ben noto, attengono a numerosi e importanti settori di attività pubblica e privata. Inoltre il Piano contempla una serie di riforme e misure a carattere trasversale che costituiscono condizioni imprescindibili per il raggiungimento dei suoi obiettivi puntuali, essenzialmente diretti al superamento della crisi sanitaria ma anche alla necessità di affrontarne le conseguenti e altrettanto profonde ripercussioni sul piano dell'economia reale e della finanza pubblica.

Di qui la previsione di alcune riforme strutturali o di contesto, al fine di rimuovere criticità persistenti con il sostegno di uno stanziamento di risorse assolutamente eccezionale. Tra queste, le riforme dirette alla semplificazione sono definite "abilitanti" in quanto necessarie a rimuovere ostacoli al raggiungimento delle sedici componenti raggruppate nelle sei missioni del PNRR (che peraltro corrispondono ai pilastri del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza-RRF, a sua volta principale strumento, accanto al REACT-EU, in cui si articola il NGEU Program).

Si tenga presente che, in materia di semplificazione, il legislatore è intervenuto già prima della formale presentazione del piano italiano di ripresa e resilienza con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, nella legge 108/2021) e, prima ancora, con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020) rispetto ai quali l'odierno d.l. 152 in corso di conversione in legge si pone in linea di continuità, in quanto introduce anche nuove misure di semplificazione.

Lo stesso vale per il d.l. n. 80/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) e in particolare l'art. 9, diretto a supportare tutte le pp.aa. italiane con un cospicuo contingente di esperti e consulenti di semplificazione. Si tratta di un progetto concepito originariamente nell'Agenda nazionale di semplificazione e che oggi risulta quello con cui l'Italia inaugura l'attuazione del PNRR, peraltro con ruolo protagonista delle regioni quali enti attuatori responsabili di coordinare le autonomie locali verso il target.

Alcune misure di semplificazione contenute nel testo del d.l. n. 152/2021 meritano qualche considerazione specifica.

La prima delle norme riconducibili alla riforma abilitante legata alla semplificazione è l'art. 5 (Semplificazione delle procedure riguardante gli investimenti ferroviari). Con tale previsione si intende rendere meno gravose le procedure di approvazione dei contratti di programma, parte Servizi e parte Investimenti, sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità e dalla società Rete ferroviaria italiana Spa.

In particolare viene modificato il d.lgs. n. 112/2015 di attuazione della normativa UE sullo spazio ferroviario europeo unico, velocizzando alcuni passaggi delle procedure citate, pur riservando – opportunamente – un ruolo per la Conferenza delle regioni.

A tale previsione si riconnette il successivo art. 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria). La norma inserisce nel corpus del citato d.l. n. 77/2021 l'art. 48-bis, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, degli interventi relativi all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto.

Nello specifico è consentito l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ma dopo la valutazione d'impatto ambientale); contestualmente viene attribuito alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata (chiamata ad esprimersi su di esso in ossequio all'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016) l'effetto costitutivo della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera oltre a quello sostitutivo dei pareri, nullaosta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione, conformità urbanistica e paesaggistica, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

Poiché il comma 1 del nuovo articolo 48-bis include nel proprio ambito di applicazione oggettivo “gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”, forse sarebbe preferibile che la norma esplicitasse se sono interessate anche le reti regionali.

Presenta attinenza con la materia della semplificazione, sia pure limitata a porzioni specifiche del territorio, l'art. 11 (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES), il quale prescrive l'istituzione di un SUAP digitale destinato ad operare presso ogni Commissario straordinario delle zone economiche speciali, e introduce un meccanismo semplificato imperniato sul ruolo dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale per la gestione delle eventuali opposizioni alle determinazioni conclusive delle conferenze di servizi dedicate all'esame dei progetti di insediamento di nuove attività produttive.

Queste novità vengono introdotte con modifiche a norme vigenti, ma forse sarebbe opportuno che l'art. 11 del decreto qui in esame esplicitasse se sono interessate anche le ZLS (Zone logistiche semplificate). Allo stato attuale infatti le ZLS sono equiparate sotto molti aspetti alle ZES, tuttavia le modifiche qui in esame sono riferite a figure commissariali e all'Autorità politica per il sud, quindi potrebbero ritenersi circoscritte alle ZES.

Il successivo art. 18 (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica) interviene direttamente sulle norme del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) dedicate al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), introducendo modifiche all'art. 13 (Redazione del rapporto ambientale) nel senso di estendere l'ambito di applicazione oggettivo della norma agli impatti transfrontalieri, e all'art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale ed esiti della consultazione) nel senso di ridurre i termini di alcune fasi procedurali. Occorre valutare l'impatto di queste novità sugli ordinamenti regionali.

L'art. 31 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR) riveste un particolare interesse in quanto collega – apprezzabilmente – semplificazione e rafforzamento della p.a. Attiene infatti al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti

amministrativi connessi all'attuazione del PNRR già disciplinato dall'art. 9 del menzionato d.l. n. 80/2021.

L'art. 9 viene modificato, nello specifico, per disporre che il contingente di esperti da reclutare nelle regioni di tutta Italia – con l'obiettivo di accelerare i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali e locali – passa da un numero massimo di mille unità a un numero “minimo” di mille unità.

L'art. 33 mira ad assicurare il coordinamento tra le amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali, in ragione della sua strumentalità ad assicurare non soltanto la leale collaborazione dei livelli territoriali inevitabilmente coinvolti ma anche la loro proficua interazione nella prospettiva di una attuazione coerente e razionale degli interventi illustrati nel PNRR. La norma dà vita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, a un “Nucleo PNRR Stato-Regioni”, la cui composizione – va sottolineato – sembra puramente tecnica e dunque ristretta alla compagine statale. La norma corrisponderebbe maggiormente alle proprie finalità se contemplasse una rappresentanza regionale nel Nucleo. Per esempio potrebbe essere previsto un accordo in Conferenza Stato-Regioni per la creazione di un pool a composizione mista, appositamente finanziato.

L'articolato complessivo contiene tuttavia numerose altre misure che pure concorrono – con strumenti di natura finanziaria (vedi le varie norme su credito d'imposta e fondi di finanziamento) o con modificazioni sostanziali di disciplina (v. le norme in materia digitale) – ad adeguare il sistema istituzionale e il suo ordinamento legislativo e i suoi apparati amministrativi al cruciale obiettivo della tempestiva realizzazione dei progetti in cui si articolano riforme, missioni e misure del PNRR.

Roma, 2 dicembre 2021